

AVVOCATO  
CONSUELO BALESTRERI  
Corso Porta Nuova, 60 - VERONA  
Tel. 045.596200 Fax 045.8011400

**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ARTT. 67 SS. D. LGS. 14/2019 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI**

Il signor Vincenzo Cominelli (C.C. n. 02) è stato incaricato quale professionista l'avv. Elisa Maccacaro del Foro di Verona (doc. n. 03).  
All'esito delle operazioni svolte nell'ambito della citata procedura, l'avv. Elisa Maccacaro ha provveduto a redigere la richiesta relazione, alla quale ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto (doc. n. 04).

**PREMESSO CHE**

Ricorrono nella fattispecie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 65 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, come attestato nella relazione del Gestore della Crisi allegata al presente atto e, segnatamente:

- l'istante risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 14/2019, intendendosi per tale "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza";
- il ricorrente riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 14/2019, essendo egli "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Inoltre, non ricorrano nella fattispecie le condizioni soggettive ostantive previste dall'art. 69 del D.Lgs. n. 14/2019, in quanto l'istante:

- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse dalla presente.

In data 15.12.2023 l'istante ha richiesto la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di gestione della crisi (doc. n. 02) e, nell'ambito della procedura instaurata, rubricata al n. 61/2023 O.C.C. Veronese Forense, è stato incaricato quale professionista l'avv. Elisa Maccacaro del Foro di Verona (doc. n. 03).

All'esito delle operazioni svolte nell'ambito della citata procedura, l'avv. Elisa Maccacaro ha provveduto a redigere la richiesta relazione, alla quale ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto (doc. n. 04).

**Cause del sovraindebitamento - attuale situazione familiare ed economica del ricorrente**

Dall'anno 2002 il ricorrente lavorava in qualità di autotrasportatore alle dipendenze della "Merfona Autotrasporti s.r.l. di Feltrina Marone" con sede in Via Mazzini, San Martino Buon Albergo e percepiva uno stipendio netto mensile di euro 2.000,00.  
Nel 2002 l'istante iniziava una relazione personale con la signora Yveta Chisova, cittadina rumena residente a Verona ove svolgeva attività di domestica.

Data la stabilità del rapporto, l'istante e la signora Chisova decidevano di acquistare in comunione un immobile residenziale ove stabilire la propria vita familiare.  
Quindi, l'istante e la signora Chisova acquistavano in parti uguali e indivise tra loro, per il prezzo di euro 50.000,00, la piena proprietà di un immobile sito a [redacted], facente parte di fabbricato condominiale, costituito da un appartamento al piano rialzato composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e servizio, dotato di garage (doc. n. 05).

Nella stessa data il sig. Cominelli stipulava, in solido tra loro, un contratto di mutuo con Banca Intesa S.p.A. (Banca Intesa) per l'importo di euro 130.000,00 (doc. n. 06).  
Il mutuo era di euro 130.000,00, durata trentennale e, a garanzia della restituzione, la banca iscriveva ipoteca di primo grado sull'immobile per euro 195.000,00 (doc. n. 06). Il mutuo era finalizzato al pagamento dell'immobile e all'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione di cui lo stesso abbisognava.

I signori **Cominelli** fissavano la residenza comune nell'immobile acquistato. Inizialmente, e per circa sette anni, essi pagavano le rate regolarmente e, dopo qualche tempo, iniziavano i lavori di ristrutturazione dell'immobile, eseguiti in economia. La casa veniva sistemata dal sig. **Cominelli** che si faceva aiutare da amici pratici nei lavori di muratore, elettricista e idraulico. I lavori venivano conclusi.

Successivamente, in data 27 luglio 2007, l'istante e la sig.ra **Cominelli** stipulavano con Banca Intesa San Paolo S.p.A. un contratto di mutuo **168.000,00** a ministero del Notaio **Cominelli** di Verona) della durata di anni 27 e per l'importo di euro 168.000,00 oltre interessi e spese, finalizzato in parte ad estinguere il contratto di mutuo del 2.12.2003 di cui sopra e, in parte a liquidità (doc. n. 07).

A garanzia delle obbligazioni di cui al mutuo fondiario, veniva concessa ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile in favore della Banca concedente, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di Verona il 9.08.2007, per la somma di euro 252.000,00.

Qualche tempo dopo la stipula di quest'ultimo atto di mutuo, tuttavia, e precisamente nell'anno 2010, il sig. **Cominelli** perdeva il lavoro in conseguenza del fallimento dell'Azienda **Cominelli** per la quale lavorava.

Per qualche anno, e precisamente fino al 2013, l'odierno ricorrente si arrangiava adattandosi a lavori temporanei e precari, ad esempio presso la Cooperativa **Cominelli** di Verona, San Giovanni Lupatoto per un paio d'anni, e poi come addetto al carico/scarico di camion. Tali lavori erano sotto retribuiti, spesso non in regola e con i proventi il ricorrente provvedeva al proprio sostentamento senza, tuttavia, riuscire a pagare le rate del mutuo.

La coppia lasciava l'immobile a seguito di intimazione della banca e si trasferiva in un'abitazione in affitto a Verona, **Cominelli**. Dopo pochi mesi la relazione con la signora **Cominelli** terminava e il sig. Cominelli si trasferiva ospite a casa della propria sorella, ove rimaneva per circa cinque mesi.

Il ricorrente, non riuscendo più a pagare le rate del mutuo, con l'accordo dell'istituto di credito mutuante, sospendeva il pagamento delle rate del predetto contratto di mutuo; la sospensione non veniva chiesta anche dalla condebitrice in solido, sig.ra **Cominelli**, con la quale, come detto, il ricorrente già all'epoca non aveva più contatti.

Terminato il periodo di sospensione il ricorrente si rendeva conto di non essere assolutamente

in grado di riprendere i pagamenti e ciò in considerazione di quanto illustrato.

Il sig. Cominelli si rendeva inadempiente interrompendo il versamento delle rate di mutuo ed entrando in tale momento nello stato di crisi economica.

Nel frattempo, in data 10.02.2014, Italfondario S.p.A., nella sua qualità di mandatario di Intesa San Paolo S.p.A., notificava atto di precetto per il pagamento di euro 186.340,00 in linea capitale. Il precetto rimaneva senza seguito e il seguente 7.4.2014 Italfondario S.p.A. notificava atto di pignoramento immobiliare (doc. n. 08).

L'unico immobile in proprietà del sig. Cominelli veniva venduto all'asta nella procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Verona, **Cominelli**, ma la somma ricavata non estingueva il debito (doc. n. 09).

Il sig. Cominelli in data 15.07.2013 reperiva una stabile attività lavorativa come autista alle dipendenze di **Cominelli** presso cui anche attualmente lavora (doc. 10 - 54, buste paga ultimi 3 anni) e, nell'anno 2019, contraeva matrimonio con **Cominelli** (VR) **Cominelli** presso cui anche attualmente lavora (doc. 10 - 54, buste paga ultimi 3 anni) e, nell'anno 2019, contraeva matrimonio con **Cominelli**.

Dall'unione, in data 22.11.2014, nasceva il figlio **Cominelli** che oggi ha 9 anni. Il ricorrente prendeva in locazione un'abitazione a Verona, **Cominelli** che oggi ha 9 anni. Il ricorrente vive attualmente con la propria famiglia. Il canone di locazione ammonta ad euro 650,00 (doc. n. 55).

Per moltissimo tempo non sapeva più nulla della sorte del proprio debito, così come nulla ha più saputo, né tuttora sa, della sig.ra **Cominelli**.

Lo stato di sovraindebitamento del sig. Vincenzo Cominelli diveniva irreversibile quando, in data 3 ottobre 2023, MBCredit Solutions S.p.A., nel frattempo divenuta cessionaria del credito di Intesa San Paolo S.p.A. (nella qualità di procuratrice di Revalea S.p.A. che, nell'ambito dell'operazione di scissione, ha assunto tutti i diritti e obblighi di MBCredit Solutions S.p.A., divenendo titolare del diritto di credito vantato nei confronti dei signori **Cominelli**) notificava al ricorrente l'atto di precetto per il recupero del residuo credito di euro 113.796,17 (doc. n. 56).

Con riguardo all'importo complessivo dell'esposizione debitoria nei confronti di MBCredit Solutions S.p.A., il sottoscritto procuratore chiedeva al procuratore della creditrice documentazione della complessiva esposizione debitoria del sig. Cominelli, indicata al Gestore

in euro 270.384,30 alla data dell'8 aprile 2024, e cioè di importo molto superiore a quello portato dall'atto di precetto.

In risposta, l'avv. Zeroli di Milano inviava copia degli estratti conto relativi al contratto di mutuo e al contratto di conto corrente ex art. 50 T.U.B. della Cedente e faceva rilevare quanto si riporta:

- con riferimento all'esposizione debitoria relativa al contratto di mutuo, il totale complessivo alla data del 7.12.2021 ammontava ad euro 244.437,39;
- con riferimento all'esposizione debitoria relativa al contratto di conto corrente, il totale complessivo alla data del 7.12.2021 ammontava ad euro 337,00.

Precisava che la cessione del credito aveva interessato anche la linea delle spese legali per precedenti azioni svolte da Intesa San Paolo S.p.A. e che, per cambio di gestionale interno di MBCredit Solutions S.p.A., non aveva accesso all'estratto conto aggiornato alla data della comunicazione (24.04.2024).

Con successiva comunicazione del 13 giugno 2024 lo Studio Zeroli precisava che "per policy interna, si è deciso di premettere la sola esposizione in linea capitale senza tuttavia che ciò comporti rinuncia alle altre linee di credito nonché agli interessi maturati". Si produce lo scambio di e-mail con allegati gli estratti conto relativi al contratto di mutuo e al contratto di conto corrente, doc. 75, che precisa che il debito nei confronti di MBCredit Solutions S.p.A. ammonta ad euro 270.384,30.

A seguito della notifica dell'atto di precetto, il 15.12.2023 il sig. Cominelli chiedeva all'O.C.C. Veronese Forense la nomina di un professionista per la composizione della crisi; si instaurava la procedura n. 61/2023 e veniva nominato Gestore l'avv. Elisa Maccacaro.

Il 20.12.2023 il creditore notificava al sig. Cominelli atto di pignoramento presso terzi con cui sottoponeva a pignoramento, nei limiti di legge, lo stipendio, il salario, l'indennità, anche di fine rapporto, allo stesso dovuto da parte della società **[REDACTED]**.

L'avv. Zeroli comunicava inoltre che, al momento, la creditrice ha deciso di soddisfarsi solamente sul sig. Cominelli e non sulla contebitrice solidale **[REDACTED]**.

#### Situazione economica, reddituale e patrimoniale

Le ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere le proprie obbligazioni vanno ricercate

nell'insufficienza dei flussi di reddito e di risorse finanziarie disponibili, nonché di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti.

Va rilevato, inoltre, che il sig. Cominelli è l'unico componente del proprio nucleo familiare, composto dal coniuge **[REDACTED]** e da un figlio minore **[REDACTED]**. **[REDACTED]** ad avere oggi e ad aver avuto negli anni una posizione lavorativa e reddituale stabile. Al momento vive assieme al nucleo familiare anche **[REDACTED]**, figlio del primo matrimonio della moglie del sig. Cominelli, di anni 23: questi è stato assunto tre mesi fa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di euro **[REDACTED]** al mese. Tutti tali proventi vengono dallo stesso accantonati essendo sua intenzione quella di trasferirsi in una abitazione solo sua, che sta cercando, al più presto. **[REDACTED]** non contribuisce in alcun modo alle spese della famiglia; con i proventi dei precedenti lavoretti si è comprato un'autovettura, sempre nell'ottica di raggiungere la sua autonomia e andarsene al più presto.

Sul signor Cominelli gravano, quindi, tutte le spese della famiglia necessarie per il mantenimento suo, del coniuge e del figlio minore.

Egli non detiene titoli e/o consistenze bancarie e non è proprietario, nemmeno per quote, di immobili.

#### Attivo

Il sig. Cominelli è lavoratore subordinato, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di **[REDACTED]** S.p.A.

Le dichiarazioni fiscali presentate dal signor Cominelli, relative alle ultime tre annualità di imposta evidenziano la seguente situazione reddituale:

- 730/2024 (redditi anno 2023) reddito complessivo lordo euro **[REDACTED]** (doc. n. 58),
- 730/2023 (redditi anno 2022) reddito complessivo lordo euro **[REDACTED]** (doc. n. 59),
- 730/2022 (redditi anno 2021) reddito complessivo lordo euro **[REDACTED]** (doc. n. 60).

Il sig. Cominelli è titolare di un conto corrente acceso presso Unicredit Banca (doc. n. 61) affidato per euro **[REDACTED]** sul quale viene accreditato lo stipendio e che viene utilizzato per il sostentamento familiare

Egli, negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione.

#### Passivo

Il debito del signor Cominelli è così composto:

- Soloni per mancato pagamento TARI euro [redacted] Privilegio generale;
- Revalea spa (cessionaria del credito vantato da Intesa San Paolo, ceduto a MBCredit Solutions S.p.A., per euro 111.647,32 (da provvedimento di assegnazione); Chirografo;
- Revalea S.p.A. (cessionaria del credito vantato da Intesa San Paolo ceduto a MBCredit Solutions S.p.A. per euro 156.588,13. Chirografo;
- Revalea S.p.A. (cessionaria del credito vantato da Intesa San Paolo ceduto a MBCredit Solutions S.p.A. per euro 3.803,84 (da provvedimento di assegnazione). Chirografo;
- Unicredit S.p.A. per finanziamento con cessione del quinto, somma utilizzata per acquisto autoveettura intestata alla moglie, residuano da pagare euro 11.363,00. Chirografo.
- **TOTALE euro 285.562,44**

#### Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Le spese per il sostentamento del ricorrente, della moglie e del figlio minore, dal medesimo autocertificate, sono state stimate prudenzialmente in complessivi euro 22.200,00 annui (doc. 62).

Tale importo si basa sulle seguenti spese mensili:

- Canone di locazione euro 650,00
- Bollette utenze euro 200,00
- Palestra figlio euro 40,00
- Pulmino scolastico e refezione, cancelleria euro 360,00
- Spese di benzina euro 70,00
- Spesa supermercato euro 300,00
- Assicurazione auto euro 100,00
- Bollo auto euro 35,00
- Sanitarie e abbigliamento euro 35,00
- Spese straordinarie euro 60,00

Totale euro 1.850,00

Si ribadisce che il sig. Cominelli è l'unico componente del proprio nucleo familiare intestatario del contratto di locazione dell'abitazione ed è dunque l'unico soggetto obbligato

al pagamento del relativo canone di euro 650,00 al mese.

#### La proposta

Per quanto sopra esposto, e cioè che il sig. Cominelli:

- è lavoratore dipendente e percepisce complessivamente un reddito annuo lordo di circa euro [redacted]
  - non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati
  - non ha giacenze di conto corrente
- intende proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. D. Lgs. N. 14/2019 che preveda la soddisfazione solo parziale dei creditori chirografari ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati con le modalità e nei tempi di seguito indicati, al fine di superare la crisi da sovraindebitamento nella quale versa, corredando la domanda di tutta la documentazione richiesta dal C.C.I.I. all'art. 67 co. 2, lett. a), b), c), d) ed e), oltre alla relazione dell'O.C.C. ex art. 68 C.C.I.I.

La proposta formulata per ristrutturare i propri debiti, in particolare, prevede l'accantonamento di una quota dello stipendio pari ad euro 420/mese per la durata complessiva di anni 6 (totale accantonamento euro 30.240,00) da distribuire tra i creditori con pagamento parziale a saldo e stralcio nella misura dell'8,853% dei crediti chirografari a decorrere dal tredicesimo mese dall'omologazione ed entro il settantaduesimo mese dall'omologazione, fatto salvo il pagamento delle spese prededucibili di procedura e del credito privilegiato.

#### Fattibilità e convenienza della proposta

Il proponente intende dare esecuzione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante impiego del proprio stipendio riscosso mensilmente quale dipendente a tempo indeterminato presso [redacted].

Considerata la stabilità del rapporto di lavoro, che perdura dal 2013, la probabilità di inadempienza del ricorrente risulta essere molto bassa.

Il conferimento dell'importo mensile di euro 420,00 è stato calcolato in modo da essere sostenibile per il ricorrente, che avrebbe in tal modo un reddito residuo sufficiente a soddisfare le esigenze non eliminabili di vita della famiglia, anche secondo i parametri ISTAT. In mancanza di tale minimo il ricorrente si troverebbe sotto la soglia di povertà e

non sarebbe in grado di sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Si richiamano le osservazioni ed argomentazioni espresse dal Professionista incaricato ex art. 68, co. 2, C.C.I.A., avv. Elisa Maccacaro, contenute nella relazione allegata (doc. n. 04) in merito alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

oOo

Tutto ciò premesso, il sig. Vincenzo Cominelli, come in epigrafe rappresentato, difeso e assistito,

ricorre

al Tribunale di Verona affinché, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, previa sospensione della procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Verona, voglia:

- Ammettere il sig. Vincenzo Cominelli alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 e, conseguentemente, previ gli adempimenti di rito, omologare la proposta dell'istante, così come attestata dal Professionista incaricato;

- Disporre la cancellazione del patrimonio del consumatore, disporre che, dall'apertura della presente procedura, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Vengano sospese le cessioni del quinto gravanti sulla retribuzione (art. 67 co. 3) e sospesa la decorrenza degli interessi legali e convenzionali. Siano disposte le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

In via subordinata, nell'ipotesi in cui si dovesse accertare l'insussistenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi di cui agli artt. 65 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, ammettere il sig. Vincenzo Cominelli alla procedura di liquidazione dei propri beni, ex artt. 268 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019.

Si producono i seguenti documenti:

- Doc. 01 Procura alle liti;
- Doc. 02 Istanza O.C.C. 15.12.2023;
- Doc. 03 Nomina Gestore avv. Elisa Maccacaro;
- Doc. 04 Relazione Gestore avv. Elisa Maccacaro;
- Doc. 05 Atto acquisto immobile ██████████;
- Doc. 06 Contratto mutuo Banca Intesa 2.12.2003;
- Doc. 07 Contratto mutuo Intesa Sanpaolo 27.7.2007;
- Doc. 08 Atto di pignoramento immobiliare 7.4.2014;
- Doc. 09 Progetto di distribuzione ricavato ██████████;
- Doc. 10/23 Buste paga 2021;
- Doc. 24/37 Buste paga 2022;
- Doc. 37/54 Buste paga 2023 e 2024;
- Doc. 55 Contratto di locazione;
- Doc. 56 Atto di precetto 3.10.2023;
- Doc. 57 Atto di pignoramento presso terzi 20.12.2023;
- Doc. 58/60 Mod. 730 ultimi 3 anni;
- Doc. 61 E.C. Unicredit Banca ultimi 5 anni;
- Doc. 62 Distinta spese sostentamento famiglia;
- Doc. 63 Certificato di nascita sig. Cominelli;
- Doc. 64 Certificato contestuale residenza e stato famiglia Sig. Cominelli;
- Doc. 65 Estratto atto matrimonio;
- Doc. 66 E.C. Banco Poste della moglie ██████████;
- Doc. 67 Cessione del quinto Santander;
- Doc. 68 Finanziamento Unicredit acquisto vettura;
- Doc. 69 Libretto autovettura;
- Doc. 70 Certificato Carichi pendenti;
- Doc. 71 Certificazione debito Solori;
- Doc. 72 Informazioni CRIF;
- Doc. 73 Visura PRA;

- Doc. 74 Visura Protesti;
- Doc. 75 Scambio di e mail con lo studio Zeroli con allegati gli estratti conto relativi al contratto di mutuo e al contratto di conto corrente;
- Doc. 76 Certificato del Casellario giudiziale;
- Doc. 77 Ordinanza di assegnazione nel procedimento presso terzi;
- Doc. 78 Preventivo costi e spese OCC

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo entro il termine che il giudice riterrà eventualmente di accordare.

**Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è soggetto a contributo unificato di euro 98,00.**

Verona, 5 luglio 2024

(avv. Consuelo Balesireri)